



1946, fu concessa alle Ditte iscritte al Fondo Indennità Impiegati, la facoltà di sospendere i versamenti per le indennità di anzianità maturate dai propri dipendenti: come è noto, tale provvedimento, rinnovato di anno in anno con leggi di proroga, è tuttora in vigore, e di conseguenza, solo un esiguo numero di Ditte effettua volontariamente il versamento delle indennità maturate.

Inizialmente, S. S. N. F., nella convinzione che il Parlamento avrebbe in breve tempo emanato nuovi provvedimenti, ha inteso, d'accordo con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di dover continuare a liquidare per intero le indennità integrative richieste nei casi di sinistro di dipendenti, che non avevano ancora maturato il 10° anno di anzianità; ma, con il susseguirsi delle leggi di proroga, si è determinata la necessità di stabilire se si dovesse continuare o meno in tale direttiva.